**REVISIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICO**

***Pensionamenti dal 01.09.2017***

**Diritti prima della legge Fornero**

**Al 31 dicembre 2011**

* ***Quota 96 o anzianità:* età 61 + 35 anzianità oppure età 60 + 36 anzianità;**

**oppure 40 anni di anzianità.**

* **La “quota 96” può essere ottenuta sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione, fermo restando che non è possibile derogare dagli anni 60 di età e 35 di contribuzione;**
* ***Vecchiaia:* età 65 uomini, donne età 61 con almeno 20 anni di contribuzione o 15 al 31 dicembre 1992.**
* ***Il diritto acquisito per la quota 96 e per la vecchiaia non viene perso.***
* ***Coloro che hanno maturato i predetti diritti al 31.12.2011 saranno collocati a riposo d’ufficio.***

**RIFORMA FORNERO**

* **Trattamento pensionistico di vecchiaia: uomini e donne con 66 anni e 7 mesi alla data del 31.8.2017 (collocamento d’Ufficio) ed (a domanda ) alla data del 31 Dicembre 2017 con almeno 20 anni di anzianità contributiva.**
* **Trattamento pensionistico anticipato rispetto a quello di vecchiaia:**

**I requisiti previsti per la pensione anticipata sono i seguenti:**

* **Servizio al 31 dicembre 2017: Uomini 42 anni e 10 mesi, Donne 41 anni e 10 mesi, indipendentemente dall’età anagrafica.**
* **Pensionamento anticipato per le donne:**

**CALCOLO CONTRIBUTIVO**

**\*OPZIONE DONNA**

**Limitatamente al personale femminile del comparto scuola, le lavoratrici possono accedere, in deroga alla normativa vigente, al trattamento pensionistico di anzianità se possono fare valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età anagrafica di 57 anni e 3 mesi, maturati entro il 31 dicembre 2015. Tale sistema riduce l’ammontare della pensione intorno al venti per cento per effetto del calcolo con il sistema contributivo. In questo caso non trovano applicazione le penalizzazioni percentuali sopra specificate.**

**Le predette lavoratrici potranno presentare domanda di cessazione entro la data del 20.1.2017.**

***NUOVE disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica.***

**L’art. 1, comma 265 Lett. d, della Legge 208/2015 ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico precedenti alla legge “Fornero”(31 dicembre 2011), a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il 60° mese alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (c.d. “7^ salvaguardia”)**

**Per questi ultimi che hanno ricevuto la certificazione da parte dell’I.N.P.S. potranno presentare istanza di cessazione a decorrere dal 1.9.2017.**

**Trattenimento in servizio**

* **Nel 2017 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.**
* **Altra condizione è quella contenuta nel comma 257 della legge di stabilità 2016. (Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera.**

**Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro**

**Tale facoltà *può essere esercitata,*con preavviso di sei mesi (entro e non oltre il 28 febbraio 2017) con decisione motivata.**

**Prima di esercitare la facoltà di disporre una risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, i dirigenti scolastici dovranno valutare l’esistenza di una** situazione di esubero **del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato.**

* **Al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;**
* **Al compimento, entro il 31 agosto 2017, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.**

**Calcolo della pensione**

* **Chi ha maturato al 31.12.1995 almeno 18 anni di servizio, ha diritto fino al 31.12.2011 ad avere calcolata la pensione con il sistema retributivo (legato alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo).**
* **Chi non ha maturato al 31.12.1995 almeno 18 anni di servizio, ha diritto ad avere calcolata la pensione con il sistema misto: anni di servizio al 31.12.1995 con il sistema retributivo e anni di servizio dal 1° gennaio 1996 con il sistema contributivo.**
* **Chi non vantava alcuna anzianità di servizio al 31.12.1995, ha diritto al calcolo con il sistema contributivo.**

**Criterio di calcolo retributivo:**

* **Nel sistema retributivo , la misura della pensione è data dalla somma di due distinte quote (A+B). La prima (A) corrispondente all’importo relativo all’anzianità contributiva maturata sino a tutto il 31 dicembre 1992; la seconda (B) corrispondente all’anzianità contributiva dal 1° gennaio 1993 in poi. La base pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni che precedono la decorrenza della quota A.**

**Criterio di calcolo contributivo:**

* **La pensione viene calcolata con riferimento ai contributi versati dal lavoratore dipendente che versa il 33% dello stipendio con il concorso dell’azienda, quanto versato è soggetto a rivalutazione e sul totale si calcola la pensione.**

**Presentazione delle istanze ai fini del collocamento in pensione**

**Le domande per il collocamento in pensione devono essere presentate *entro il 20* gennaio 2017, attraverso i seguenti percorsi:**

1. **Primo percorso :Istanza di richiesta collocamento in pensione da presentare all’Amministrazione di appartenenza tramite istanze on line;**
2. **Secondo percorso, dopo che l’INPS avrà fissato la data di accesso : Istanza per l’accreditamento della pensione da presentare all’Ente Previdenziale (INPS); per tale adempimento è necessario essere in possesso del PIN dispositivo da richiedere all’Ente.**

**Dirigenti Scolastici**

**Per i Dirigenti Scolastici la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissata al 28 febbraio 2017 (art. 12 del C.C.N.L. Area V).**

1. **PERMESSI LEGGE N. 104/92**

**In merito alla fruizione dei giorni di permesso mensile per assistere persone in situazione di gravità, sono intervenuti l’art. 24 della Legge n. 183/2010, la circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010, l’art. 3 del D.lvo n. 119/2011, la circolare INPDAP n. 17 del 17/11/2011, la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012 e la circolare INPS n. 32 del 6/3/2012. Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato deve comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività.**

**Dicembre 2016. Lillo Giarrizzo**